

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2021**  
**378/2021/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PROPOSTE DI TERNA S.P.A. PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 28 GIUGNO 2019. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 98/11**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1172<sup>a</sup> riunione del 14 settembre 2021

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017 (di seguito: regolamento *Balancing*);
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dicembre 2019 (di seguito: PNIEC);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: MSE) 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- il parere dell'Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2020, 344/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 344/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 507/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2021, 218/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 218/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2021, 370/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2021/R/eel);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- la decisione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Acer) 24 gennaio 2020, n. 03/2020, sullo schema di implementazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: decisione 03/2020);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la consultazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 4 maggio 2021, sullo "Schema di proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Prima Attuazione" (di seguito: consultazione Terna);
- la comunicazione del MSE del 27 giugno 2019, prot. Autorità 17057, 17060 e 17062, di pari data (di seguito: comunicazione 27 giugno 2019);
- comunicazione del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE) del 30 giugno 2021, prot. Autorità 26569, dell'1 luglio 2021 (di seguito: Atto di indirizzo);
- la comunicazione di Terna del 5 agosto 2021, prot. Autorità 31155, del 5 agosto 2021 (di seguito: comunicazione 5 agosto 2021).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
  - l'istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità

- produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
- che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
  - in esito a un articolato percorso di consultazione, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
  - con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509, la Commissione ha dichiarato il mercato italiano della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
  - la proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna è stata approvata con decreto 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina), previo parere favorevole dell’Autorità (parere 281/2019/R/eel);
  - la Disciplina prevede una fase di piena e una fase di prima attuazione; ai sensi del comma 15.1 della deliberazione ARG/elt 98/11, la fase di prima attuazione del mercato della capacità comprende le procedure concorsuali aventi ad oggetto contratti standard di approvvigionamento di capacità caratterizzati, tra l’altro, da orizzonti di pianificazione inferiori a quattro anni;
  - nel mese di novembre 2019 si sono tenute la prima e la seconda asta del mercato della capacità con periodi di consegna rispettivamente 2022 e 2023.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il regolamento 2019/943 stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri con meccanismi di capacità in vigore al 4 luglio 2019 li adattino per conformarsi ai criteri e alle condizioni di cui al medesimo regolamento, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019;
- il PNIEC individua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire l’adeguatezza del sistema elettrico e contestualmente promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore;
- con l’Atto di indirizzo, il MiTE ha manifestato, tra l’altro:
  - a) l’intenzione del Governo di completare il processo di sostituzione della capacità di generazione a carbone nei termini previsti, combinando la realizzazione ed entrata in esercizio di nuove risorse, soprattutto nuovi impianti a energia rinnovabile e sistemi di accumulo, con il processo di dismissione della capacità convenzionale, in un quadro di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico;
  - b) l’esigenza di prevedere un’ultima proroga di quattro mesi - ulteriore a quella già concessa da Terna fino al 30 giugno u.s. - limitatamente alla scadenza relativa alla presentazione dei titoli autorizzativi per una parte della capacità contrattualizzata attraverso il mercato della capacità, in modo da completare i procedimenti in corso e avere certezza delle risorse effettivamente disponibili, di cui tener conto nel

delinare le aste 2024 e 2025, il cui svolgimento deve essere previsto non oltre il mese di novembre 2021;

- con la deliberazione 370/2021/R/eel, ai sensi del regolamento 2019/943 e nel contesto del procedimento avviato con la deliberazione 507/2020/R/eel, l’Autorità ha trasmesso al MiTE una proposta in merito allo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano e ha definito il valore dell’energia non fornita rilevante per la citata proposta.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’obiettivo del regolamento *Balancing* è, tra l’altro, quello di favorire l’integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l’adozione di regole armonizzate e la creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento, tra cui la piattaforma per lo scambio di *Replacement Reserve* (di seguito: Piattaforma RR) e la piattaforma per lo scambio di *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: Piattaforma mFRR);
- con la deliberazione 344/2020/R/eel, l’Autorità ha tra l’altro approvato le modifiche del Codice di Rete proposte da Terna ai fini del coordinamento tra il mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) e la Piattaforma RR, sviluppata ai fini dell’integrazione dei mercati di bilanciamento a livello europeo nell’ambito del progetto TERRE (*Trans European Replacement Reserves Exchange*); la piattaforma RR è operativa nel sistema elettrico italiano dal mese di gennaio 2021;
- con la decisione 03/2020, Acer ha adottato lo schema di implementazione della piattaforma mFRR, la cui entrata in operatività a livello europeo è prevista nel corso dell’anno 2022;
- nell’ambito del regolamento CACM, con la deliberazione 218/2021/R/eel, l’Autorità ha tra l’altro approvato le modifiche al Codice di Rete finalizzate a consentire, a partire dal mese di settembre 2021, la partecipazione del sistema italiano al mercato europeo infragiornaliero dell’energia elettrica, integrando il proprio mercato con la piattaforma continentale di *coupling* unico in contrattazione continua (c.d. progetto *Cross Border Intraday* o XBID).

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- il comma 3.1 della Disciplina prevede che:
  - Terna predisponga le modifiche alla medesima e le renda note mediante pubblicazione sul proprio sito internet, per la consultazione dei soggetti interessati;
  - tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini, Terna trasmetta le proposte di modifica all’Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica), affinché i medesimi procedano all’approvazione o alla formulazione delle loro osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica, e, qualora non pervengano osservazioni

- entro quest'ultimo termine, la proposta di modifica si intenda tacitamente approvata;
- con la consultazione omonima, Terna ha consultato alcune modifiche alla Disciplina relativa alla fase di prima attuazione;
  - in esito alla consultazione, con la comunicazione 5 agosto 2021, Terna ha trasmesso all'Autorità le proposte di modifica della Disciplina, corredate dalle risposte alla consultazione;
  - le principali modifiche alla Disciplina proposte da Terna sono di seguito sintetizzate:
    - a) l'inserimento della previsione secondo cui l'autorizzazione all'esercizio ai fini ambientali (AIA) non è ricompresa tra le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio che sono richieste affinché la capacità produttiva nuova possa essere offerta nelle prime 26 sessioni della procedura concorsuale (di seguito: proposta di modifica di cui alla lettera a));
    - b) modifiche sulla verifica degli obblighi di offerta e sul pagamento del corrispettivo variabile, per tener conto delle offerte sulle piattaforme di bilanciamento europee (piattaforme RR e mFRR) e sul XBID; in particolare, l'applicazione del prezzo delle piattaforme RR e mFRR come prezzo di riferimento è subordinata al caso di accettazione di almeno 1 MW a salire per Terna nelle piattaforme medesime; tali modifiche si applicano anche per i periodi di consegna 2022 e 2023 (di seguito: proposta di modifica di cui alla lettera b));
    - c) per la capacità nuova o in ripotenziamento, il riconoscimento al relativo assegnatario della facoltà di posticipare l'avvio del periodo di consegna fino al mese di dicembre del primo anno di consegna, con corrispondente posticipo del termine finale del contratto (di seguito: proposta di modifica di cui alla lettera c));
    - d) la possibilità di abbinamento tra offerte relative a zone diverse nel mercato secondario e la riduzione dell'orizzonte massimo di pianificazione da 2 a 1 mese nel medesimo mercato (di seguito: proposta di modifica di cui alla lettera d));
    - e) per la capacità nuova non autorizzata, la riduzione del periodo che intercorre tra il termine ultimo per presentare le dichiarazioni relative al conseguimento delle autorizzazioni e la data di inizio del periodo di consegna;
    - f) il cambiamento del metodo di determinazione del *derating* per il calcolo della capacità disponibile in probabilità (di seguito: CDP) in relazione alle unità rilevanti esistenti di tipo termoelettrico, geotermoelettrico e idroelettrico diverso da idroelettrico fluente; in questi casi, Terna intende determinare il *derating* come pari al massimo tra:
      - i. un coefficiente pari a 0,5, già presente nella Disciplina vigente;
      - ii. il *derating* calcolato in base ai dati storici secondo la metodologia di cui alla Disciplina vigente;
      - iii. la media tra il *derating* di cui al precedente punto ii. ed il *derating* definito in base ai dati storici per la procedura concorsuale precedente;
    - g) la sostituzione dell'obbligo di nomina previsto dalla Disciplina per la CDP nuova con un obbligo di offerta per zona nei mercati a pronti;
    - h) l'ammissibilità dell'accettazione parziale dell'offerta marginale di CDP nuova nelle procedure concorsuali e, nel caso in cui si verifichi la fattispecie di

accettazione appena descritta, il riconoscimento della facoltà per l'assegnatario di comunicare, entro un termine predefinito, l'intenzione di non assumere l'impegno di capacità per la quota parte di capacità nuova non accettata integralmente; in caso di esercizio della menzionata facoltà, Terna modifica esclusivamente le quantità accettate nell'asta, eliminando le quantità accettate parzialmente per cui l'operatore non assume l'impegno, senza modificare i restanti risultati;

- i) l'esclusione della distinzione tra tipologie di CDP ai fini della nomina per la restituzione del corrispettivo variabile, così da garantire maggiore flessibilità alle fonti rinnovabili non programmabili;
  - j) semplificazioni nella definizione delle curve di domanda di capacità;
  - k) la possibilità che le unità nuove non rilevanti possano partecipare alle procedure concorsuali, adottando le regole della vigente Disciplina della fase di piena attuazione;
  - l) la previsione che le unità di consumo possano partecipare alla procedura concorsuale del mercato della capacità anche se l'abilitazione al MSD è acquisita in data successiva alla procedura medesima e che, secondo un'impostazione analoga a quella seguita per la capacità nuova non autorizzata, sia applicata una penale in caso di mancata abilitazione entro termini predefiniti;
  - m) in caso di zone di mercato comprensive di due o più aree, l'introduzione del riferimento all'area – invece che alla zona - per quanto attiene ai principali obblighi del mercato della capacità e alla consegna del relativo mercato secondario;
  - n) il riconoscimento agli assegnatari della facoltà di cedere integralmente i contratti standard di approvvigionamento di capacità a determinate condizioni;
  - o) l'introduzione di una clausola nel contratto standard di approvvigionamento di capacità che consenta agli assegnatari interessati di risolvere il contratto, limitatamente alla quota di capacità nuova alimentata a gas naturale da realizzare in Sardegna e nominata post asta, qualora non siano realizzate le infrastrutture di trasporto e di rigassificazione necessarie per garantire la fornitura di gas naturale in Sardegna entro il termine di avvio del periodo di consegna;
- le proposte di modifica predisposte da Terna, ad eccezione di quella di cui alla lettera a), risultano conformi ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
  - con riferimento alla proposta di modifica di cui alla lettera a), occorre precisare quanto segue:
    - ai sensi del comma 10.6, lettera b), della deliberazione ARG/elt 98/11, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali con capacità produttiva nuova i soggetti che, per la stessa, siano in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica previste dalla legislazione vigente;
    - la possibilità di partecipare con capacità nuova non autorizzata è stata ammessa dall'indirizzo ministeriale di cui alla comunicazione 27 giugno 2017, che, tuttavia, prevede che le procedure di svolgimento delle aste contengano gli elementi necessari a ridurre il rischio di azzardo morale e di selezione avversa e ad

- assicurare l'approvvigionamento al minimo costo e l'entrata in servizio nei tempi previsti della capacità necessaria ai fini dell'adeguatezza;
- in relazione alla proposta di modifica di cui alla lettera b), è necessario evidenziare che:
    - il comma 8.2 della deliberazione ARG/elt 98/11 stabilisce che l'Autorità ridefinisca il prezzo di riferimento nel rispetto dei principi di cui alla citata deliberazione in caso di revisione delle regole del Codice di Rete in materia di presentazione e accettazione delle offerte nel MSD;
    - la RR e la mFRR sono prodotti assimilabili rispettivamente alla riserva terziaria di sostituzione e alla riserva terziaria rotante definite nel vigente Codice di Rete e, quindi, le rispettive piattaforme devono essere considerate ai fini della determinazione del prezzo di riferimento;
  - in assenza di appropriati accorgimenti (es. penali), la proposta di modifica di cui alla lettera c) può determinare fenomeni di selezione avversa nelle procedure concorsuali, con il rischio di scegliere la capacità caratterizzata dalla minore probabilità di essere realizzata e posta in esercizio nei tempi richiesti, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di adeguatezza del sistema.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- verificare positivamente le proposte di modifica alla Disciplina di cui alla comunicazione 5 agosto 2021, ad eccezione della proposta di modifica di cui alla lettera a), e, conseguentemente, prevedere che Terna non apporti alla Disciplina le modifiche e integrazioni riconducibili a quest'ultima proposta, per le ragioni sopra esposte;
- modificare e integrare il comma 8.1 della deliberazione ARG/elt 98/11 sulla base della proposta di Terna e con efficacia a decorrere dal periodo di consegna 2022, per tenere conto dell'entrata in operatività delle piattaforme RR e mFRR;
- che, nel caso di esercizio della facoltà oggetto della proposta di modifica di cui alla lettera c), all'assegnatario sia applicata, per ogni mese di ritardo rispetto all'inizio del periodo di consegna, una penale pari al prodotto tra la capacità nuova o in ripotenziamento per la quale ha esercitato la menzionata facoltà e l'1% del Premio dell'ultima fase di mercato a cui ha partecipato, in modo tale da contenere il rischio di selezione avversa;
- che Terna adatti la Disciplina in modo da chiarire che la proposta di modifica di cui alla lettera d) sarà applicata a decorrere dal periodo di consegna 2022, come dichiarato dalla stessa Terna in un documento di sintesi contenuto nella comunicazione 5 agosto 2021

## **DELIBERA**

1. di verificare positivamente le modifiche alla Disciplina di cui alla comunicazione 5 agosto 2021, a condizione che siano rispettate le indicazioni riportate nella premessa del presente provvedimento;
2. di modificare e integrare la deliberazione ARG/elt 98/11 nei termini seguenti:
  - al comma 8.1, dopo la lettera c), le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti lettere: “
    - d) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata sui mercati dell’energia, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell’energia e che è stata presentata e accettata in vendita sulla piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserva di sostituzione (Piattaforma RR), il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all’Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo marginale che si è determinato nella Piattaforma RR nella zona che include il luogo di consegna di cui all’Articolo 6, comma 6.2, lettera c);
    - e) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata sui mercati dell’energia, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell’energia e che è stata presentata e accettata in vendita sulla piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da riserva terziaria rotante (Piattaforma mFRR), il prezzo massimo tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all’Articolo 6, comma 6.2, lettera c), e il prezzo marginale che si è determinato nella Piattaforma mFRR nella zona che include il luogo di consegna di cui all’Articolo 6, comma 6.2, lettera c);
    - f) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata, o che non è stata presentata in vendita sui mercati dell’energia, o che non è stata accettata sulle Piattaforme RR e mFRR, e che è stata presentata ma non accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi – ai sensi del capitolo 4 del Codice di Rete - a un prezzo superiore al prezzo di esercizio di cui all’Articolo 9, il maggior valore tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all’Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il minor valore tra il prezzo offerto sul MSD e il minor valore tra il VENN di cui all’Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione 111/06 e il prezzo massimo tra il massimo prezzo marginale registrato sulla Piattaforma RR o mFRR nell’ora in esame e in una zona appartenente alla macrozona di bilanciamento, limitatamente alle ore e alle zone per cui vi è almeno un’accettazione a salire per Terna, e il prezzo dell’ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell’unità abilitata;
    - g) per la parte di capacità impegnata che è stata presentata ma non accettata in vendita sui mercati dell’energia o sulle Piattaforme RR e mFRR e non è stata



presentata in vendita sul MSD oppure che non è stata presentata in vendita né sui mercati dell'energia né sul MSD né sulle Piattaforme RR e mFRR:

- i) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico non è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione 111/06, il maggior valore tra il prezzo del MGP nella zona che include il luogo di consegna di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettera c) e il minor valore tra il VENF di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione 111/06 e il prezzo massimo tra il massimo prezzo marginale registrato sulla Piattaforma RR o mFRR nell'ora in esame e in una zona appartenente alla macrozona di bilanciamento, limitatamente alle ore e alle zone per cui vi è almeno un'accettazione a salire per Terna, e il prezzo dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi nella macrozona di bilanciamento che include la zona di consegna, escludendo le offerte accettate in vendita per Minimo o Altri Servizi unicamente a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata;
  - ii) nelle ore e nelle zone in cui il sistema elettrico è in condizioni di inadeguatezza ai sensi dell'Articolo 60bis, comma 60bis.1, della deliberazione 111/06, il VENF di cui all'Articolo 30, comma 30.5, della deliberazione 111/06.”;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Transizione Ecologica e a Terna S.p.A.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione ARG/elt 98/11, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al punto 2, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*